SENTENZA n. 66/2026

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21772**, sul ricorso depositato il 22 settembre 2025 dal Capo 1^ Classe M.M. **N.R.**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. S.B. del Foro della Spezia, sito nella Spezia Viale Italia n.121, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione provinciale della Spezia, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. L.B. dell'Avvocatura interna;

AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione provinciale della Spezia, in persona del Direttore p.t., con sede nella Spezia, P.zza Europa n. 1, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, presso la quale è legalmente domiciliata;

uditi, alle udienze dell'8 maggio e del 25 settembre 2026, l'Avv.

B. per il ricorrente. l'Avv. B. per l'Istituto resistente e l' Avv. G.L. in difesa dell'Agenzia delle Entrate;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. $167_{1,4}$ - 5_2 - 39_2 c.g.c./17_1, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. Il Capo 1^ Classe M.M. R.N. nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone di avere conseguito, con il D.M. 27 novembre 2019, n. 540, lo *status* di Equiparato a Vittima del Dovere a causa dell'infermità ivi descritta, con la concessione della Speciale Elargizione della somma di € 13.728,00 e il diritto al godimento dei relativi benefici assistenziali.

Con istanza del 15 luglio 2024, il ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'esonero dall'imposizione fiscale al proprio trattamento pensionistico senza ricevere alcun riscontro.

2. Nell'odierno giudizio si chiede, pertanto, che venga accertata e dichiarata l'esenzione dall'imposizione fiscale della pensione n. 06419366, condannando conseguentemente l'Ente previdenziale a versare i futuri ratei al lordo delle imposte sul reddito ivi comprese le addizionali, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

3. Si é costituito in giudizio l'INPS, il quale, dopo avere

pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione contabile sulla domanda, della propria legittimazione passiva e, in via subordinata, la mancata integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la sentenza 16 novembre 2022, n. 108 di questa Sezione giurisdizionale, potendo l'esenzione fiscale essere riconosciuta esclusivamente a quei trattamenti che traggono origine dall'infermità che ha determinato lo status di vittima del dovere e non altro.

4. Si é costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che si è sostanzialmente associata alle eccezioni dell'Istituto previdenziale.

5. Nelle more dell'udienza, la Direzione Centrale INPS ha emanato la Circolare interpretativa 30 aprile 2026, n. 51 con cui, preso atto della Risoluzione 4 dicembre 2025, n. 68 con cui l'Agenzia delle Entrate relativamente alla tematica in oggetto ha riconosciuto la non assoggettabilità alle imposte sul reddito di tutti i trattamenti pensionistici, anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo status medesimo, ha espressamente disposto che «*a decorrere dall'anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall'INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esentati dall'IRPEF,*

nonché dalle addizionali regionali e comunali, anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere» precisando che «*con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative di dettaglio*» e che, comunque, «*per il corrente anno, l'esenzione fiscale viene applicata dall'Istituto, in qualità di sostituto di imposta, dal primo rateo di pensione utile in pagamento, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a fare data dal mese di gennaio 2026*».

6. In sede di discussione orale, alla luce della circolare di cui sopra, questo Giudice dopo avere sentito le parti presenti che non si sono opposte, ha proposto di differire il giudizio all'udienza del 25 settembre 2026 al fine di consentire all'INPS di emanare le rispettive disposizioni di attuazione.

7. Il 22 settembre u.s. l'INPS ha depositato il provvedimento di accoglimento della richiesta del ricorrente con decorrenza dal mese di ottobre 2026.

8. All'udienza del 25 settembre u.s., le parti hanno accettato la proposta conciliativa di questo Giudice, formalizzata nel verbale di udienza, avente come oggetto una declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.

Stante l'assenza in udienza dell'Agenzia delle Entrate, il giudice ha disposto il rinvio del giudizio all'odierna udienza, notificando il verbale contenente la proposta conciliativa al fine di

consentire alla medesima Agenzia di interloquire sul punto.

9. Con nota del 5 ottobre u.s., l'Agenzia delle Entrate ha prestato adesione alla proposta conciliativa.

10. Esaurita la discussione odierna, la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.

11. Il pieno riconoscimento dell'avvenuta soddisfazione della posizione creditoria, come sopra descritto, consente di pervenire ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, in considerazione del comportamento processuale del resistente, il quale merita di essere valorizzato anche al fine di agevolare futuri comportamenti virtuosi in autotutela a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale, invece di accanirsi in contenziosi meramente dilatori, costituenti un sicuro danno per i ricorrenti e per l'Amministrazione della Giustizia che verrebbe in questo modo inutilmente rallentata (e non poco).

Pertanto, ritenuta, in un bilanciamento di contrapposti interessi, meritevole di prevalenza la condotta pubblica sopra descritta, si ritiene equo, in questa situazione, superare il principio della c.d. compensazione virtuale e procedere alla compensazione delle spese processuali.

P. Q. M

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso nei termini di cui in motivazione,

A C C E R T A e D I C H I A R A

la cessazione della materia del contendere oggetto del presente giudizio. Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato "Dati identificativi degli interessati", come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nel riguardi di parte ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati nelle versioni inserite nelle banche dati pubbliche (e non riservate) ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.

Cons. Alessandro Benigni

Depositata in udienza il 9 ottobre 2026

Per il Direttore della Segreteria

Il Funzionario Amm.vo

Gigliola Valli